159/2020 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

1) Dott. Bruno de Filippis - Presidente Relatore

2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere

3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 159/2020 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Marina Mainenti, nel proc. n. 10000060/2012 R.G., deciso in data 11.07.2019 in materia di prosecuzione del giudizio di merito possessorio ex art. 703 c.p.c.

TRA

[redacted] (C.F. [redacted] nata a Positano il [redacted] rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. [redacted] (C.F. [redacted] congiuntamente agli avv.ti [redacted] (C.F. [redacted] e [redacted] C.F.

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff2195417 6a2

([redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted] sito in Napoli, alla [redacted]

APPELLANTE

E

[redacted] C.F. [redacted] nato a Vico Equense il [redacted] C.F. [redacted] nata a Vico Equense il [redacted] entrambi residenti in Piano di Sorrento alla Via [redacted] in qualità di eredi dei germani [redacted] e [redacted] rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e dell'art. 10 del D.P.R. 123/2001, dall' Avv. [redacted] C.F. [redacted] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Massa Lubrense, alla Via [redacted]

APPELLATI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15/02/2012, [redacted] proponeva azione ex artt. 669 ter, 703 c.p.c. e 1168 c.c., al fine di ottenere, a carico di [redacted] e [redacted] la reintegrazione nel possesso dell'immobile sito in Positano (SA), alla [redacted] nonché la rimozione del lucchetto apposto dagli stessi. In particolare, la [redacted] asseriva di possedere l'immobile *de quo* da oltre quaranta anni e di essere sempre stata la sola a detenere le chiavi del portone di ingresso.

Con ordinanza depositata il 21.07.2012, la Sezione Distaccata di Amalfi del Tribunale di Salerno disponeva la reintegrazione nel possesso della ricorrente dell'immobile tramite la rimozione del lucchetto costituente impedimento all'accesso, condannando i resistenti alle spese di lite.

In accoglimento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la detta ordinanza, proposto da [redacted] e [redacted] in quanto titolari dell'immobile *de quo* per successione, la Sezione Feriale del Tribunale di Salerno, con provvedimento dell'11/09/2012, rigettava la domanda possessoria, compensando le spese del

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff2195417 6a2

giudizio.

Con ricorso regolarmente depositato, [redacted] presentava domanda ex art. 703, comma 4, c.p.c., e chiedeva la prosecuzione del giudizio possessorio anche nella fase di merito, al fine di accertare lo spoglio posto in essere dai [redacted] e disporre la reintegrazione nel possesso dell'immobile *de quo* mediante la rimozione del lucchetto apposto e della mutata serratura, con condanna al pagamento delle spese di lite.

Si costituivano in giudizio [redacted] e [redacted] chiedendo il rigetto delle pretese di parte ricorrente perché infondate sia in fatto che in diritto e la condanna ex art 96 c.p.c della [redacted] per la colpa grave nell'instaurazione della lite.

Escussi i testi, il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti della somma di € 3.000,00 ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, condannandola altresì alle spese di giudizio.

Avverso tale pronuncia, pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 15/07/2019, a definizione del giudizio iscritto al n.10000060/2012, proponeva appello la [redacted] lamentando in primis l'omesso esame di fatti decisivi, nonché una motivazione meramente formale, basata esclusivamente sulle dichiarazioni e sulle testimonianze dei convenuti. L'appellante contestava altresì l'omessa rilevazione di incapacità a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., della teste [redacted] in quanto conduttrice dell'immobile per cui è causa, nonché l'errata valutazione circa l'accertamento degli elementi di contraddizione riscontrati e l'omessa valutazione della sussistenza dello spoglio. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepiva l'omesso esame della domanda attorea di compossesso del bene e, con ulteriore motivo, l'errata/ingiusta statuizione di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Per quanto esposto la [redacted] citava i germani [redacted] a comparire davanti alla Corte e chiedeva: in via preliminare, la condanna degli appellati alla reintegra del possesso con rilascio dell'immobile libero e vuoto da persone e da cose in favore della ricorrente; in via subordinata, ove ravvisabile il regime di compossesso tra le parti, la reintegrazione nel possesso paritario e condiviso dell'immobile, immettendo l'appellante nel godimento e nell'uso del bene, con condanna dei convenuti alle spese del giudizio; in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di rigetto dell'azione possessoria, la compensazione delle spese.

Si costituiva in giudizio [redacted] comunicando preliminarmente l'avvenuto decesso di [redacted] avvenuto in data 01/01/2017, ed eccependo

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff2195417 6a2

l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, contestava i motivi dell'appello e ne chiedeva alla Corte il rigetto integrale con l'emissione di ogni altro e consequenziale provvedimento, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo equità, e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
In data 13/05/2021, la Corte dichiarava l'interruzione del processo a causa del decesso di [redacted] avvenuto il 27/04/2021.
In data 14/09/2021, l'appellante depositava ricorso per la riassunzione del giudizio nei confronti di [redacted] e [redacted] in qualità di eredi dei germani [redacted]
All'udienza del 20/09/2021 la Corte disponeva la prosecuzione del giudizio.
In data 09/09/2022 si costituivano in giudizio [redacted] e [redacted] eccependo in via preliminare l'intervenuta estinzione del processo visto il mancato rispetto del termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa di cui all'art. 305 c.p.c., evidenziando che l'evento morte veniva dichiarato a mezzo del verbale di trattazione scritta del 27.4.2021. I costituiti eredi si riportavano altresì integralmente agli scritti difensivi e alle conclusioni già depositate.
Per l'udienza del 26/01/2023, con nota depositata il 10/01/2023, il difensore degli eredi eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva dell'appellato [redacted]
All'udienza del 26/01/2023, la Corte assegnava la causa a sentenza concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
In data 24/03/2023, gli appellati eccepivano infine l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex d.lgs. 28/2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare non si ravvisano ragioni di inammissibilità dell'appello né per violazione dell'art. 342 c.p.c., né ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. L'appellante ha sufficientemente esposto le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento della richiesta di riforma della sentenza di primo grado.
Sull'estinzione del giudizio per il mancato rispetto del termine perentorio di tre mesi

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff2195417 6a2

per la riassunzione della causa, si premettono le considerazioni che seguono.
Secondo quanto disposto dall'art. 305 c.p.c., una volta intervenuta l'interruzione del processo, al fine di evitare che venga dichiarata la sua estinzione, la parte che ne abbia interesse deve procedere alla riassunzione entro il termine di tre mesi dall'interruzione. Il termine per la riassunzione è perentorio, in quanto identifica il confine temporale posto all'impulso della parte, necessario a impedire l'estinzione del processo (Cass. Ordinanza n.9819/2018).
Al fine di verificare la tempestività del deposito telematico del ricorso in riassunzione, si premette che, a norma dell'art. 13, comma 2, D.M. 44/2011, la ricevuta di avvenuta consegna attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Allo stesso modo, la giurisprudenza ha affermato che il deposito telematico degli atti processuali si considera perfezionato quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito che è quindi fattispecie a formazione progressiva (Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. n.12422 dell'11/05/2021). Difatti, mentre la terza pec attesta l'esito dei controlli automatici sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE, sul formato e la dimensione del messaggio, la quarta PEC attesta invece l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.
Ciò detto, il momento in cui il deposito telematico si considera avvenuto coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna e le eventuali anomalie tecniche successive non rilevano in alcun modo sotto il profilo della validità e tempestività del deposito che è per legge già avvenuto con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna. Nel caso in esame, l'interruzione del giudizio è stata disposta con ordinanza del 13 maggio 2021 per avvenuto decesso dell'appellata [redacted] Agli atti risulta effettuato un primo deposito telematico del ricorso in riassunzione in data 7.09.2021; tuttavia, dopo le tre ricevute di accettazione, consegna e di esito positivo dei controlli automatici, arrivate lo stesso giorno del deposito dell'atto, l'appellante ha ricevuto il giorno seguente, in data 8/09/2021, una nuova pec di rifiuto indicante la necessità di depositare il ricorso nel fascicolo

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff219541 76a2

R.G. 159/2020, e ha perfezionato il deposito in data 14 settembre 2021.

Come premesso, gli interventi di "rifiuto" da parte degli operatori non hanno alcuna ripercussione negativa sulla validità del deposito, che è per legge già avvenuto con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna. Pertanto, considerate la sospensione feriale dei termini che, dopo l'interruzione dal 1° agosto al 31 agosto, riprendono a decorrere dal 1° settembre, e l'arrivo della pec di avvenuta consegna nel giorno stesso del deposito del ricorso, non vi è dubbio che la [redacted] abbia tempestivamente eseguito la riassunzione del procedimento.

Per quanto concerne invece il difetto di legittimazione passiva eccepito da [redacted] si osserva che le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (Cass. *Sez.* L, Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021).

Nel caso in esame, il [redacted] ha depositato l'atto di divisione per Notar [redacted] del 31.3.2021 rep. n. 5353, raccolta n. 3826, regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro Napoli 1 il 21/04/2021 al n. 16845 serie 1 T, con il quale si è spogliato dell'immobile, sito alla [redacted] in Positano, identificato al foglio [redacted] particella [redacted] sub 20 del catasto del predetto Comune di Positano e rivendicato dall'appellante, attribuendolo alla [redacted] Si sottolinea, in proposito, che l'atto de quo è stato redatto prima della riassunzione del giudizio, avvenuta invece nel settembre del 2021.

Da tanto, si dichiara il difetto di legittimazione passiva del [redacted]

Sulla mediazione si premettono le considerazioni che seguono.

Nelle controversie in materia di diritti reali, la mediazione rappresenta una condizione di procedibilità, in quanto il preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente perché rientrante nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 bis, del d.ls. n. 28 del 2010. Tuttavia, in sede di appello, la Corte può disporre la mediazione, ma non vi è obbligata, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Cass. Sent. n. 22736 dell'11/08/2021;

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff219541 76a2

Cass. n. 25155 del 2020). Pertanto, in secondo grado il Giudice *"può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione"* se lo ritiene necessario, considerati anche la natura, lo stato della causa e il comportamento delle parti e, una volta imposto, diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello (sent. Cass. n.32797 del 13/12/2019). Tanto premesso, la Corte può decidere nel merito anche senza mediazione.

Nel caso in esame, dato lo stato avanzato della causa, il comportamento delle parti e la lunga durata dell'iter processuale, si ritiene opportuno decidere nel merito la controversia.

Nel merito, è necessario verificare se effettivamente l'appellante abbia esercitato un potere di fatto sulla res e se vi siano i presupposti per l'esercizio dell'azione di reintegrazione.

Ai sensi dell'art. 1140 c.c., il possesso si concretizza nel potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. In tema di azione di reintegrazione, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo "ius possidendi" può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2032 del 24/01/2019). La prova del possesso può essere data anche tramite le prove testimoniali che, tuttavia, non possono avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Pertanto, consistendo il possesso in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22720 del 24/10/2014; Cass. n. 4370/96).

Nel caso in esame, la [redacted] al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso dell'immobile per cui è causa, ha fondato i motivi d'appello unicamente sulle testimonianze dei figli, depositando anche una richiesta di voltura del contratto di utenza elettrica, inoltrata [redacted] s.p.a. a proprio nome, e un'istanza di ristrutturazione del cespite, depositata presso il Comune di Positano.

In merito alle allegazioni documentali citate si rileva che la voltura della fornitura di energia elettrica può essere ottenuta anche con riserva di stipulare il relativo

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff2195417 6a2

contratto, peraltro mai depositato, ed è stata presentata soltanto per il bimestre novembre-dicembre 2011, un periodo troppo breve che non è sufficiente a dimostrare l'esercizio di un possesso per un apprezzabile e significativo lasso di tempo. Allo stesso modo, l'istanza depositata il 4 agosto 2011 presso l'ufficio comunale costituisce atto unilaterale proveniente dalla stessa [redacted] che non prova in alcun modo il possesso concreto dell'immobile.

Per quanto concerne le dichiarazioni testimoniali dei germani [redacted] figli dell'appellante, si chiarisce preliminarmente che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando la valutazione su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua non solo di elementi di natura oggettiva, come la precisione e completezza della dichiarazione e le possibili contraddizioni, ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass., sez.2, sent. n.3849 del 17/02/2020). Pertanto, pur tenuto conto della dichiarata incostituzionalità del divieto a testimoniare di cui all'art. 247 c.p.c. (Corte Cost. 248/1974), non può non sottolinearsi, come correttamente affermato dal primo Giudice, un quadro istruttorio caratterizzato da contraddizioni ed elementi controversi. In particolare, [redacted] nel procedimento possessorio, all'udienza del 12/06/2012, ha dichiarato espressamente di aver frequentato e occupato l'immobile degli appellati soltanto per due anni, dalla fine dell'anno 2010, in quanto chiamato dalla madre, in qualità di titolare di una ditta edile, per effettuare lavori di manutenzione. Diversamente, nel procedimento di primo grado ha affermato: "preciso che non ricordo se ho dormito in questa casa ma certamente l'ho frequentata da quando ero bambino fino al 2012". Allo stesso modo, [redacted] ha riportato nel procedimento cautelare una sua costante frequentazione dell'immobile sin da bambina durante il periodo estivo per circa 15-20 giorni l'anno, fatta eccezione per il periodo compreso tra gli anni 2000 e 2008. Di contro, nella dichiarazione testimoniale resa il 15/12/14 durante il giudizio di primo grado, ha

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff2195417 6a2

dichiarato: "mia mamma ha smesso di frequentare la casa dal 2012. Quando eravamo piccoli io e mio fratello la utilizzavamo accompagnando nostra madre". Da tanto, appare evidente la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi [redacted] nei due diversi giudizi, che devono considerarsi inattendibili se messe a confronto con le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria in primo grado. Infatti, dalle dichiarazioni dei testimoni di parte appellata e dalla documentazione agli atti, è emerso con certezza che il bene conteso è stato condotto in locazione, abitato e occupato per oltre trenta anni dalla famiglia di [redacted] fino all'anno 2006. In particolare, i germani [redacted] oltre a depositare il contratto di locazione stipulato con il [redacted] hanno prodotto in giudizio anche una quietanza liberatoria, datata 11/08/2006 e sottoscritta dai figli del precedente conduttore, concordata al fine di ottenere la riconsegna del bene e indennizzare i conduttori stessi delle presunte migliorie apportate all'immobile. Inoltre, dall'istruttoria si è evinto anche che il canone di locazione è sempre stato corrisposto dai [redacted] soltanto ai germani [redacted] in qualità di testimone, ha infatti dichiarato di non aver mai visto o conosciuto l'appellante, né di aver ripartito con essa il detto canone. Si aggiunga che il contratto di compravendita, i contratti di locazione, i certificati di residenza storica dei [redacted] e le bollette afferenti le forniture elettriche e idriche dell'immobile intestate al conduttore e ai suoi familiari rendono inattendibili non soltanto le dichiarazioni rese dai figli della [redacted] ma anche le circostanze riportate dalla medesima, relative alla voltura della fornitura di energia elettrica (bimestre novembre-dicembre 2011) e all'istanza depositata presso il Comune, in quanto documentazione facilmente ottenibile per mera iniziativa unilaterale senza alcun riscontro di merito.

Per quanto concerne il periodo successivo al rilascio dell'immobile da parte dei [redacted] i [redacted] hanno fornito la prova di aver esercitato un potere effettivo sulla cosa, depositando anche varie comunicazioni intercorse con il Comune: tra queste vi è, ad esempio, la raccomandata a.r. del 25/10/2007 inviata dal Comune di Positano in risposta all'istanza di rettifica degli avvisi di liquidazione presentata dai [redacted] (cfr. doc. n. 8, 9, 10 e 11, memorie 183 c.p.c. n. 2). La circostanza che i [redacted] abbiano continuato a frequentare con costanza l'immobile si evince anche dalle dichiarazioni dei testi di parte appellata. In particolare, [redacted] residente in Positano in un'abitazione situata proprio di fronte all'immobile dei germani, ha chiarito che anche negli anni successivi al 2006 e fino a marzo 2012, quando

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff219541176a2

l'immobile è stato nuovamente concesso in locazione, gli appellati [redacted] hanno continuato a possedere l'immobile con *animo domini*, e ha aggiunto di averli visti più volte entrare nell'immobile avendo un terrazzino proprio di fronte al loro appartamento. In risposta al capo 7, ha poi chiarito: "..in concomitanza delle loro ispezioni al loro appartamento venivano a salutarci e a prendere il caffè in hotel. Io li vedevo affacciarsi dall'immobile conteso, aprire le finestre e quando andavano via ci salutavano. Alcune volte rimanevano a pranzo da noi. I signori [redacted] sono inoltre proprietari di altri immobili vicini a quelli per cui è causa.". La [redacted] ha infine dichiarato che i germani [redacted] si recavano mensilmente presso l'immobile alla scadenza del termine per la riscossione del canone di locazione dovuto da [redacted] conduttrice di un altro immobile contiguo a quello per cui è causa. Quest'ultima, chiamata a deporre, ha confermato tale circostanza, affermando: "..nelle occasioni in cui venivano approfittavano per venire a riscuotere anche il canone nell'immobile abitato da me. Io pagavo in contanti e proposi loro di pagare il canone per via postale e mi venne risposto che non era necessario in quanto regolarmente sarebbero passati a ritirare il canone. Tanto preferivano in quanto approfittavano per aprire l'appartamento rimasto disabitato". La [redacted] ha poi chiarito che i [redacted] ricevevano il canone mensilmente dal balcone confinante con la sua finestra e che poi, da quando l'immobile è stato locato all'hotel [redacted] non avendo più interesse a ispezionare e manutenere la casa, il canone è stato inviato anche per posta. Infine, la teste ha precisato che nell'estate del 2011 e nella precedente del 2010, in particolare nei mesi da giugno a settembre, oltre ai proprietari che andavano regolarmente, non ha visto altre persone abitare l'immobile. Allo stesso modo i testi [redacted] amico dei [redacted] che li ha spesso accompagnati presso l'immobile, e [redacted] figlio del precedente conduttore, hanno dichiarato di aver assistito alcune volte al pagamento del canone che avveniva sul balcone dell'immobile conteso, in quanto edificato in aderenza rispetto alla finestra della contigua abitazione condotta in locazione dalla [redacted] Il teste [redacted] ha affermato anche di aver visto i [redacted] accedere all'interno della casa, utilizzando le chiavi d'accesso, fino all'ultima decade di marzo 2012. Si aggiunga che le contestazioni sollevate dall'appellante in merito all'attendibilità della [redacted] sono infondate in quanto la circostanza che la società di cui la teste è socia abbia preso in affitto l'immobile non ha una rilevanza tale da minare la genuinità delle dichiarazioni rese, anche in considerazione del fatto che le sue dichiarazioni

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff219541176a2

hanno trovato puntuale riscontro nelle produzioni documentali agli atti e nelle dichiarazioni rese dagli altri testimoni escussi.

In merito alla contestazione della [redacted] circa la motivazione del Giudice basata esclusivamente sulle dichiarazioni e sulle testimonianze dei convenuti, si rileva preliminarmente che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e "per relationem", al quadro probatorio acquisito senza alcuna esplicitazione al riguardo, né disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (cfr. Cass., Sez. L, Sent. n. 25866 del 21/12/2010; Cass., Sez. 5, Sent. n. 12664 del 20/07/2012; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020). Tuttavia, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e non gli è richiesto di dar conto nella motivazione dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020). Ciò premesso, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4773 del 10/03/2015). Nel caso in esame, risulta impossibile che i figli dell'appellante abbiano frequentato l'immobile sin da bambini stante la locazione almeno trentennale dello stesso alla

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff2195417 6a2

famiglia [redacted] e non appare ipotizzabile che nel periodo più vicino al presunto spoglio, anno 2012, l'immobile fosse in procinto di essere sottoposto a manutenzione su incarico della [redacted] al figlio [redacted] considerate l'attività di periodico sopralluogo, nel periodo 2006-2012, da parte dei germani [redacted] e la successiva locazione dell'immobile all'Hotel [redacted] Pertanto, il primo Giudice ha correttamente preso in considerazione tutti i mezzi istruttori, valutando e confrontando le dichiarazioni dei testimoni delle parti e la documentazione agli atti, e ha fondato la decisione sul contrasto insanabile tra le diverse versioni dei fatti emerse in istruttoria e sulla mancanza di prove concrete del possesso esercitato sull'immobile dalla [redacted] seguendo un iter logico chiaro e motivando adeguatamente ogni parte della decisione.

Per quanto concerne la domanda di reintegrazione del possesso, la stessa non può essere accolta non avendo l'appellante fornito la prova di aver esercitato un possesso dell'immobile nemmeno in prossimità del lamentato spoglio. Infatti, tutti i testimoni di parte appellata hanno riferito che i germani [redacted] tra il 2006 e il 2012, si sono recati con cadenza mensile in Positano, in particolare presso l'immobile per cui è causa, anche per riscuotere il canone di locazione di altro immobile.

Allo stesso modo non può essere accolta la domanda di compossesso proposta in via subordinata dalla [redacted] considerata l'assoluta incompatibilità tra le versioni dei fatti prospettate dalle parti e la mancanza di prove a fondamento della stessa, anche in considerazione dell'inidoneità della documentazione depositata dalla medesima a costituire prova certa di un effettivo esercizio del possesso sull'immobile. Pertanto, posta l'oggettiva inconciliabilità delle diverse versioni dei fatti e ritenuta maggiormente attendibile quella prospettata da parte appellata, si deve rigettare integralmente l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.

In ordine alla domanda di risarcimento del danno per lite temeraria riproposta dagli appellati si rileva che l'art. 96 c.p.c., comma 3, prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 del citato articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff2195417 6a2

(Cass. n.20018/2020). La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento, da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà, dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.26545 del 30/09/2021).

Nel caso in esame non si individuano nella condotta della [redacted] la coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza. In particolare, non può ravvisarsi alcuna temerarietà della lite anche alla luce della prima ordinanza, resa in favore dell'appellante, in data 21/07/2012 dal Giudice Unico della sez. di Amalfi, di reintegrazione nel possesso dell'immobile tramite la rimozione del lucchetto apposto dai [redacted] in seguito alla quale la [redacted] ha rafforzato le proprie convinzioni sulla fondatezza delle tesi sostenute.

Pertanto, si rigetta la domanda presentata dagli appellati ex art. 96 c.p.c. e si revoca la condanna inflitta in primo grado a [redacted] a tale titolo per mancanza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della lite temeraria. Giova infine specificare che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, e, pertanto, non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del 18036 del 06/06/2022).

Da tanto, le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff2195417 6a2

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] nei confronti di [redacted] e [redacted] in qualità di eredi di [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.2393/2019, pubblicata in data 15/07/2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1. In riforma del punto 2, revoca la condanna inflitta a [redacted] ex art. 96 c.p.c.;

2. Rigetta per il resto l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

3. Condanna l'appellante [redacted] al pagamento, in favore di [redacted] e [redacted] delle ulteriori spese del presente grado, liquidate in euro € 4.000,00 oltre Iva, Cna e rimborso forfettario, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario;

Salerno, 20/04/2023

Il Presidente Relatore

dott. Bruno de Filippis

Firmato Da: DE FILIPPIS BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d1765b62886fc756b98ff2195417 6a2